



AS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 51/13

R. Gen. N. 236/12

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Antonella	NUOVO	Presidente
Dott. Geo	ORLANDINI	Consigliere
Dott. Antonio	MATANO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 27/04/2012 iscritta al n. 236/2012 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
31/01/13

da

rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto
GUARISO di Milano e dall'Avv.to Alessandro ZUCCA di Brescia,
quest'ultimo domiciliatario giusta delega agli atti.

RICORRENTE APPELLANTE

contro

COMUNE DI ADRO,

In punto: appello a sentenza n. 119/12 del 10/02/2012 del Tribunale
di Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di assistenza
obbligatoria.



Del resistente appellato:

Come da memoria

Fatto e Diritto

Con provvedimenti emessi in sede cautelare il Tribunale di Brescia ha dichiarato il carattere discriminatorio del Regolamento del Comune di Adro nella parte in cui escludeva dal contributo integrativo per l'affitto i soggetti aventi cittadinanza diversa da quella comunitaria e ha ordinato la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande.

In seguito a tali provvedimenti _____, cittadino senegalese, ha presentato domanda ed è stato incluso nella graduatoria.

Poiché il Comune non aveva provveduto ad erogare il contributo, _____ ha ottenuto dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 225/11 per la somma di € 791,40 a titolo di contributo per l'affitto dell'anno 2009. Tale importo corrisponde a quella risultante applicando alla spesa annuale dell'affitto la percentuale prevista dal regolamento, cioè il 65,95% (il regolamento prevedeva infatti percentuali diverse a seconda del reddito posseduto).

Il Comune ha proposto opposizione deducendo che il contributo non era ancora stato liquidato, in quanto:

a seguito della riapertura dei termini erano state presentate 37 nuove domande, oltre alle 27 originarie;

l'Amministrazione, stante il deficit di bilancio, aveva deciso di non rifinanziare il fondo affitti e di riparametrare il contributo in base al finanziamento originario, tenuto conto dell'aumentato numero degli



recupero delle somme in più corrisposte ai primi aventi diritto. L'appellante sottolinea che tale circostanza comporta che egli si vedrebbe di fatto attribuito solo la minor somma riconosciuta dal Comune nel prospetto posto a base della sentenza impugnata, somma corrispondente alla percentuale del 28,04% di quanto effettivamente spettante sulla base della disciplina del Regolamento.

L'appello è fondato.

Il Tribunale ha giustificato il riconoscimento della minor somma affermando che all'esito del recupero delle somme pagate in eccedenza sarebbe stata comunque salvaguardata l'assoluta parità fra tutti gli aventi diritto, unico bene che le ordinanze cautelari volevano garantire.

L'affermazione non può, nel caso di specie, essere condivisa.

Per effetto dei provvedimenti cautelari, il Comune era obbligato a rimuovere la discriminazione tra cittadini comunitari ed extracomunitari, riconoscendo a questi ultimi il diritto a beneficiare, a parità di condizioni, del contributo riconosciuto ai primi in base al Regolamento fondo affitti.

Ora, se il Comune non avesse già erogato agli originari aventi diritto il contributo, certamente non sarebbe in alcun modo sindacabile la decisione di non rifinanziare il Fondo e di riparametrare il contributo alla luce del più alto numero degli aventi diritto.

Soluzione opposta si impone nel caso *de quo*, dove il contributo è stato già (illegittimamente) erogato ai soli cittadini comunitari. In questo caso è chiaro che, subordinare l'erogazione ai cittadini



extracomunitari del contributo al recupero delle somme eccedenti già pagate agli originari aventi diritto, realizza il perpetuarsi proprio di quella discriminazione, solo quantitativamente minore, che i provvedimenti cautelari hanno ordinati i rimuovere. Ed invero, qualunque sia la soluzione che sarà data alla questione circa la ripetibilità o meno delle somme già erogato agli originari aventi diritto, tuttavia è certo che la detta soluzione richiede il compimento di una procedura di recupero, che può rivelarsi (e verosimilmente si rivelerà) quantomeno difficoltosa e lunga. E' chiaro che obbligare i soggetti colpiti dalla discriminazione vietata ad attendere l'esito, peraltro incerto, delle procedure di recupero, equivale a disattendere l'obbligo di rimuovere la discriminazione imposta dai provvedimenti cautelari, perpetuando di fatto la discriminazione che doveva essere eliminata con urgenza.

Del resto, in tal senso, occorre considerare quanto previsto dall'art. 4-bis D. L.vo 215/03 (recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica). Per effetto di tale articolo (introdotto dal DL. 59/08, conv. in L. 101/08) la tutela giurisdizionale contro la discriminazione razziale 4 si applica, non solo per eliminare il verificarsi di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica (meglio descritta nell'art. 2), ma anche *«nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o*



indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento». Nella fattispecie è evidente che respingere la richiesta di pagamento del contributo avanzata sulla base dei provvedimenti cautelari, subordinandone l'erogazione al recupero delle somme in eccedenza pagate agli originari aventi diritto, integra una conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti lesi dalla discriminazione accertata dal Tribunale, che si configura, quanto meno dal punto di vista oggettivo, come una reazione all'azione volta ad ottenere, in concreto, la parità di trattamento già riconosciuta dal Tribunale.

Alla luce delle considerazioni sino a qui svolte, l'appello risulta fondato e deve essere accolto.

Non avendo l'appellante chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ma solo la condanna del Comune al pagamento di quanto residua dopo la sentenza di primo grado, l'appello deve essere accolto secondo quanto specificato in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

in parziale riforma della sentenza n. 119/12 del Tribunale di Brescia, condanna il Comune di Adro a pagare all'appellante, in aggiunta a quanto liquidato dal Tribunale, l'ulteriore somma di € 454,92, oltre interessi legali;

condanna il Comune di Adro alla rifusione delle spese di lite, liquidate per il primo grado come in sentenza e per il secondo grado in euro 1.000, oltre accessori di legge.



Brescia, 31.1.2013

Il Consigliere est.

dott. Antonio Matano

Il Presidente

dott. Antonella Nuovo

